

**Guida alla scrittura degli
ordinamenti didattici
(A.A. 19/20)**

16 gennaio 2019

Indice

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 3 |
| A) Informazioni generali sul corso | 4 |
| A.1) <i>Nome del corso, in italiano e in inglese</i> | 4 |
| A.2) <i>Lingua in cui si tiene il corso</i> | 4 |
| A.3) <i>Modalità di erogazione</i> | 5 |
| A.4) <i>Corsi interateneo</i> | 6 |
| A.5) <i>Massimo numero di crediti riconoscibili</i> | 7 |
| A.6) <i>Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe</i> | 7 |
| A.7) <i>Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità</i> | 7 |
| A.8) <i>Comunicazioni dell'ateneo al CUN</i> | 8 |
| B) Relazioni | 8 |
| B.1) <i>Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione</i> | 8 |
| B.2) <i>Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento</i> | 9 |
| B.3) <i>Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni</i> | 9 |
| C) Obiettivi formativi specifici e descrittori di Dublino | 10 |
| C.1) <i>Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo</i> | 10 |
| C.2) <i>Conoscenza e comprensione – Capacità di applicare conoscenza e comprensione</i> | 11 |
| C.3) <i>Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento</i> | 13 |
| D) Ingresso e uscita | 14 |
| D.1) <i>Conoscenze richieste per l'accesso</i> | 14 |
| D.1.1) <i>Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico</i> | 14 |
| D.1.2) <i>Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico</i> | 15 |
| D.2) <i>Caratteristiche della prova finale</i> | 16 |
| D.3) <i>Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati</i> | 17 |
| D.4) <i>Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)</i> | 19 |
| E) Tabella delle attività formative | 20 |
| E.1) <i>Parcellizzazione degli insegnamenti</i> | 20 |
| E.2) <i>Realizzabilità complessiva della tabella (massimi e minimi)</i> | 21 |
| E.3) <i>Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività)</i> | 22 |
| E.4) <i>Coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali</i> | 22 |
| E.5) <i>Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti dalla classe</i> | 23 |
| E.6) <i>Corsi di laurea a orientamento professionale</i> | 24 |
| E.7) <i>Presenza di tutti i settori MAT o FIS nelle attività di base della classe di laurea</i> | 24 |
| E.8) <i>Presenza di almeno tre ambiti nella attività caratterizzanti della classe di laurea</i> | 25 |

Consiglio Universitario Nazionale

| | |
|---|-----------|
| E.9) <i>Equilibrio fra crediti assegnati alle attività affini e crediti assegnati alle attività caratterizzanti</i> | 25 |
| E.10) <i>Settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini</i> | 26 |
| E.11) <i>Numero e tipologia di SSD indicati fra le attività affini o integrative</i> | 26 |
| E.12) <i>Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente</i> | 27 |
| E.13) <i>Tipologia di attività a scelta dello studente</i> | 28 |
| E.14) <i>Numero di crediti attribuiti alla prova finale</i> | 28 |
| E.15) <i>Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico</i> | 29 |
| E.16) <i>Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree magistrali non a ciclo unico</i> | 29 |
| E.17) <i>Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative</i> | 30 |
| F) Corsi interclasse | 31 |

Introduzione

Scopo di questa guida è condividere con gli Atenei l'esperienza sviluppata all'interno del Consiglio Universitario Nazionale nell'esame degli ordinamenti didattici. In particolare, si è voluto riassumere il contesto normativo, chiarire i rapporti fra gli ordinamenti didattici e la SUA-CdS, e fornire delle indicazioni per una efficace scrittura degli ordinamenti che porti all'elaborazione di un'offerta didattica valida e ben strutturata.

Nel testo saranno anche descritte e spiegate alcune ulteriori modifiche implementate nella SUA-CdS a partire dall'A.A. 16/17 a oggi, elaborate a seguito di una riflessione comune effettuata da ANVUR, CRUI, CUN e MIUR con l'assistenza del CINECA. Gli obiettivi di questa serie di modifiche sono: semplificare la gestione della scheda e dei regolamenti di corso di studio; chiarire quali quadri fanno parte dell'ordinamento didattico e quali no; adattare la scheda all'evoluzione normativa; e permettere un inserimento dei corsi interclasse più consono allo spirito delle norme e più vicino a come viene progettato il progetto formativo.

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in capitoli dedicati a temi omogenei. Per ciascun argomento, dopo una breve descrizione del tema e di quanto previsto dalla normativa, sono date delle indicazioni di scrittura, richiamate le fonti normative, richiamato in quale quadro della SUA-CdS si trova il relativo punto dell'ordinamento, e illustrate le eventuali modifiche implementate nella SUA-CdS.

L'edizione 19/20 di questa guida tiene presente le novità normative introdotte nel corso del 2018 e dal D.M. 6/19 (per esempio riguardanti i corsi di laurea a orientamento professionale). Riportiamo qui di seguito l'elenco dei paragrafi che hanno subito cambiamenti:

A.2) Lingua in cui si tiene il corso

A.4) Corsi interateneo

E.5) Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti dalla classe

E.6) Corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale

E.17) Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative

Nel testo le modifiche sono riconoscibili in quanto presentate con carattere corsivo e in colore rosso

Per completezza riportiamo anche l'elenco dei paragrafi modificati nel passaggio dall'edizione 17/18 all'edizione 18/19:

A.3) Modalità di erogazione

A.6) Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

B.1) Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

C.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

C.2) Capacità di comprensione — Capacità di applicare conoscenza e comprensione

C.3) Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento

D.1.2) Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico

E.1) Parcellizzazione degli insegnamenti

E.11) Numero e tipologia di SSD indicati fra le attività affini o integrative

E.12) Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente

E.17) Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative

F) Corsi interclasse

A) Informazioni generali sul corso

A.1) Nome del corso, in italiano e in inglese

Il legislatore richiede che ogni ordinamento didattico determini la denominazione del corso di studio. Inoltre il nome è il primo mezzo con cui il corso si presenta all'esterno, per cui è importante che sia rappresentativo dell'effettivo contenuto del corso.

Indicazioni: Il nome del corso deve essere coerente con gli obiettivi formativi indicati e la classe di appartenenza del corso. Non deve essere in alcun modo fuorviante per gli studenti; in particolare, non deve fare riferimento ad aspetti poi trattati solo marginalmente nel corso e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti ad altre classi. Il nome deve rappresentare il corso nel suo complesso, senza fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi; inoltre non deve contenere indicazioni pleonastiche quali "laurea in" o "laurea magistrale in". Devono essere inserite sia la versione italiana sia la versione inglese del nome del corso. Le due versioni devono corrispondersi esattamente, e l'Ateneo può indifferentemente usare l'una o l'altra (o entrambe) per riferirsi al corso.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 11, comma 3, lettera a). DD.MM. 16/03/07 (decreti delle classi) art. 6, comma 2.

Quadri SUA-CdS: *Qualità / Presentazione / Informazioni generali sul corso di studi; e Amministrazione / Informazioni / Informazioni generali sul corso*

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: I campi "Nome del corso" e "Nome in inglese" sono sostituiti rispettivamente dai campi "Nome del corso in italiano" e "Nome del corso in inglese".

Modifiche alla SUA-CdS 17-18: L'Ateneo ora ha la possibilità di scegliere quale nome, fra quello in italiano e quello in inglese, sarà usato per riferirsi al corso nei documenti ufficiali.

A.2) Lingua in cui si tiene il corso

In questo campo deve essere indicata la lingua (o le lingue) in cui è tenuto il corso. Se il corso è integralmente erogato in lingua straniera *e soddisfa ulteriori condizioni relative alla presenza di studenti iscritti con titolo di studio acquisito all'estero e alle competenze linguistiche dei docenti* allora è a carattere internazionale, come definito ai sensi dei DD. MM. 635/16 e 6/19.

Indicazioni: Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un corso prevede più curricula, di cui almeno uno in italiano e almeno uno contenente insegnamenti obbligatori offerti esclusivamente in lingua inglese, allora può essere indicato che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun curriculum allora occorre indicare che il corso è tenuto in italiano.

A norma del D.M. 635/16, *un corso erogato integralmente in lingua straniera (o che soddisfa qualcuno degli altri requisiti richiesti dal D.M. 635/16 o dal D.M. 6/19) è dichiarato a carattere internazionale*. Inoltre, per poter conteggiare docenti stranieri fra i docenti di riferimento occorre che (in media negli ultimi tre anni) almeno il 10% degli studenti iscritti abbia conseguito all'estero il titolo d'accesso, e i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche (D.M. 6/19).

Fonti normative: D.M. 635/16, Allegato 3; D.M. 6/19, Allegato A.

Quadri SUA-CdS: Qualità / Presentazione / Informazioni generali sul corso di studi; Qualità / Esperienza dello studente / Corsi internazionali e Amministrazione / Informazioni / Informazioni generali sul corso

A.3) Modalità di erogazione

In questa sezione bisogna specificare la modalità di erogazione del corso, se convenzionale, in modalità mista, prevalentemente a distanza oppure integralmente a distanza. I corsi di studio afferenti alle classi di LM-41 Medicina e Chirurgia, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura a ciclo unico, e delle Professioni Sanitarie possono essere istituiti solo in modalità convenzionale. I corsi di studio afferenti a classi che prevedono particolari attività pratiche e di tirocinio o che prevedono la frequenza di laboratori ad alta specializzazione possono essere istituiti solo in modalità convenzionale o mista. I corsi con una replica offerta integralmente o prevalentemente a distanza sono considerati come due corsi separati, uno offerto in modalità convenzionale o mista e l'altro in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, ciascuno con un proprio ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.

Indicazioni: La modalità “convenzionale” va scelta quando non più del 10% dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più del 10% dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità “mista” va indicata quando più del 10% ma non più dei 2/3 delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti potranno avere più del 10% dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei 2/3 dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità “prevalentemente a distanza” va scelta quando più dei 2/3 ma meno del 100% delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti possono avere più dei 2/3 dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo integralmente erogato in modalità telematica. Infine, la modalità “integralmente a distanza” va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali.

Oltre a quelli già indicati, possono essere offerti solo in modalità convenzionale anche i corsi afferenti alle classi L-17 Scienze dell'architettura, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, in quanto richiedenti particolari attività pratiche e di tirocinio. Per motivazioni analoghe, i corsi nelle classi L/DS e LM/DS delle Scienze della difesa e della sicurezza possono essere offerti solo in modalità convenzionale o mista.

I corsi di studio, afferenti a qualsiasi classe, che per il conseguimento degli obiettivi formativi specifici richiedono attività pratiche o tirocini o attività sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi necessariamente in presenza chiaramente non possono essere erogati in modalità interamente a distanza; inoltre il CUN potrà dare parere favorevole all'erogazione in modalità prevalentemente a distanza solo se l'ordinamento è accompagnato da dichiarazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, o da convenzioni con qualificati enti esterni, che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, rispettivamente interne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.

Fonti normative: D.M. 635/16, Allegato 3.

Consiglio Universitario Nazionale

Quadri SUA-CdS: *Qualità / Presentazione / Informazioni generali sul corso di studi; e Amministrazione / Informazioni / Informazioni generali sul corso*

Modifiche alla SUA-CdS 17-18: *Per i corsi erogati prevalentemente a distanza sarà possibile inserire, nel quadro Amministrazione/Informazioni/Informazioni generali sul corso, eventuali dichiarazioni del Nucleo di Valutazione e/o convenzioni con che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture adeguate allo svolgimento di tirocini o attività pratiche, sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi in presenza, ove previste nell'ordinamento.*

I corsi che nell'A.A. 16-17 risultavano offerti in modalità "blended" saranno automaticamente indicati come offerti in modalità "mista", a meno che non appartengano alle classi di corso di studio che devono essere necessariamente offerti solo in modalità "convenzionale", nel qual caso saranno automaticamente indicati (con avviso all'ateneo) come offerti in questa modalità. I corsi che nell'A.A. 16-17 risultavano offerti in modalità teledidattica saranno automaticamente indicati come offerti in modalità "prevalentemente a distanza". Per i corsi che nell'A.A. 16-17 erano offerti in modalità doppia sarà chiesto all'Ateneo di separarli, preparando due schede SUA-CdS, una per il corso in modalità "convenzionale" (o "mista"), e l'altro per il corso in modalità "prevalentemente" (o "integralmente") "a distanza". L'ordinamento di quest'ultimo sarà considerato come una modifica di ordinamento, e dovrà passare all'esame del CUN e di ANVUR.

A.4) Corsi interateneo

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo. I corsi interateneo con Atenei stranieri, che quindi prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, sono a carattere internazionale.

Indicazioni: In caso di corso interateneo, deve essere inserita la convenzione che regola, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli Atenei coinvolti.

Un corso di studio erogato integralmente da un Ateneo italiano — anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri — non è un corso interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite in questo quadro ma nel quadro B5 della SUA-CdS. Inoltre, corsi che non sono interateneo con Atenei stranieri possono comunque essere a carattere internazionale ai sensi del D.M. 635/16 *e del D.M. 6/19* se (in media nell'ultimo triennio) almeno il 20% degli studenti iscritti ha acquisito almeno 12 CFU all'estero.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 3, comma 10; D.M. 635/16, Allegato 3; *D.M. 6/19, Allegato A.*

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Informazioni / Corsi interateneo e Qualità / Esperienza dello studente / Corsi internazionali*

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: *Il campo "Titolo multiplo o congiunto" è sostituito dal campo "Corsi interateneo".*

A.5) Massimo numero di crediti riconoscibili

La legislazione prevede la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Indicazioni: A norma di legge, il massimo numero di crediti riconoscibili è 12.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 5, comma 7; D.L. 262/06, art. 2, comma 147; L. 240/10, art. 14, comma 1.

Quadro SUA-CdS: *Amministrazione / Altre informazioni / Altre informazioni*

A.6) Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

La legislazione prevede la possibilità di attivare in una università più corsi distinti nella stessa classe, purché essi abbiano obiettivi formativi chiaramente diversi e le attività formative si differenzino per almeno 40 CFU per le lauree o 30 per le lauree magistrali. Questa condizione non riguarda corsi di studio iterati nella medesima sede o replicati in altra sede con il medesimo titolo e il medesimo ordinamento, o corsi replicati perché offerti in lingue diverse o con modalità di erogazione diverse.

Indicazioni: L'istituzione di più corsi di studio nella stessa classe deve essere adeguatamente motivata attraverso la definizione di attività formative e obiettivi formativi specifici chiaramente diversificati, in modo da evitare che un corso sia pressoché uguale ad un altro, presentando soltanto lievi variazioni. Le motivazioni per l'istituzione dei diversi corsi di studio devono essere coerenti tra loro.

Qualora un ateneo intenda attivare più repliche identiche in altre sedi di uno stesso corso di studio nella stessa lingua deve presentare un solo ordinamento per tali corsi. Nelle distinte attivazioni dei corsi di studio con lo stesso ordinamento possono essere realizzati curricula diversi, tenendo però presente che una modifica di ordinamento su una sola delle repliche si configura come richiesta di accreditamento di un nuovo corso di studi, con relativa tempistica e procedura. Invece, repliche offerte in un'altra lingua o in teledidattica sono da considerarsi corsi di studio distinti, con proprio ordinamento e propria SUA-CdS (si veda A.2 e A.3), e non sono soggette alla richiesta di differenziazione.

Fonti normative: DD.MM. 16/03/07 (decreti delle classi), art. 1, comma 2; D.M. 26/07/2007 (linee guida), allegato 1.2.1, chiarimenti all'art.1 comma 2.

Quadro SUA-CdS: *Amministrazione / Altre informazioni / Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe*

A.7) Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità

La legislazione richiede anche che i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università condividano le stesse attività di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. Per evitare tale condivisione è possibile suddividere i corsi di laurea della stessa classe in gruppi di affinità; la condivisione rimane obbligatoria all'interno di un gruppo di affinità mentre non lo è più fra gruppi diversi. Queste disposizioni non si applicano alle lauree magistrali.

Indicazioni: La creazione di diversi gruppi di affinità deve essere adeguatamente motivata, specificando le ragioni che impediscono la condivisione dei 60 crediti pur rimanendo all'interno della stessa classe.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 11, comma 7, lettera a).

Quadro SUA-CdS: *Amministrazione / Altre informazioni / Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità*

A.8) Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Indicazioni: Si consiglia di utilizzare questo campo non solo per rispondere a eventuali osservazioni del CUN ma anche per spiegare le motivazioni che sottendono le modifiche proposte e per chiarire le scelte fatte. In ogni caso non devono essere riportate informazioni già presenti in altri campi dell'ordinamento. Infine, questo campo deve essere aggiornato (eventualmente svuotandolo) a ogni presentazione dell'ordinamento al CUN, e non deve riportare comunicazioni obsolete.

Quadro SUA-CdS: *Amministrazione / Attività formative Ordinamento didattico / Comunicazioni dell'ateneo al CUN*

B) Relazioni

B.1) Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Ai fini dell'accreditamento di corsi di nuova istituzione, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.

Indicazioni: Nel campo relativo all'ordinamento dei corsi di nuova istituzione deve essere inserita solo una sintesi della relazione del Nucleo di Valutazione. Tale sintesi deve essere centrata sul corso di studio in esame, evitando di riportare brani della relazione tecnica contenenti informazioni su altri corsi di studio dell'ateneo. Occorre inserire, nel campo apposito, la data della relazione tecnica del nucleo di valutazione.

L'inserimento della sintesi della relazione del Nucleo di Valutazione è obbligatoria solo per i corsi di nuova istituzione, e deve avvenire contestualmente al completamento delle informazioni nella SUA-CdS necessarie per i corsi di nuova istituzione; non è necessario avvenga prima dell'invio della proposta di ordinamento al CUN.

Inoltre (si veda A.3), i corsi di studio offerti in modalità prevalentemente a distanza che per il conseguimento degli obiettivi formativi specifici richiedono attività pratiche o tirocini o attività sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi necessariamente in presenza usando strutture dell'Ateneo, devono presentare al momento di invio al CUN della proposta di ordinamento una dichiarazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo che certifichi la possibilità effettiva di utilizzare strutture interne adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.

Fonti normative: D.M. 26/07/07 (linee guida), Allegato 1.4.12; D.M. 544/07, art. 8, comma 5 e allegato C; D.Lgs. 19/12, art. 8, comma 4.

Quadri SUA-CdS: Amministrazione / Altre informazioni / Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione e Date delibere di riferimento

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: I due campi “Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione – Ordinamento Didattico” e “Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione – Scheda SUA” sono sostituiti da due campi “Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione” e “Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento”. Il primo campo contiene la sintesi della relazione fornita al momento dell’istituzione del corso di studi; il secondo campo (il cui contenuto inizialmente replica quello del primo campo) conterrà eventuali relazioni successive del Nucleo di Valutazione.

Modifiche alla SUA-CdS 17-18: La dichiarazione del Nucleo di Valutazione eventualmente richiesta per corsi erogati prevalentemente a distanza dev’essere inserita nel quadro Amministrazione/Informazioni/Informazioni generali sul corso.

Modifiche alla SUA-CdS 18-19: Il campo “Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione” non esiste più. La relazione del Nucleo di Valutazione necessaria per l’istituzione del corso dev’essere inserita nel campo “Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento”. Per i corsi già esistenti il contenuto dei due campi verrà trasportato d’ufficio nel campo rimasto.

B.2) Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Nel caso della richiesta di accreditamento di corsi di nuova istituzione, è necessario ottenere il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento competente per territorio. Tale parere non è necessario unicamente per i corsi di nuova istituzione offerti esclusivamente in modalità integralmente a distanza da università telematiche; è invece richiesto per i corsi di nuova istituzione offerti in modalità convenzionale, mista o prevalentemente a distanza da qualsiasi tipo di università.

Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione (con l’unica eccezione di quelli offerti esclusivamente in modalità integralmente a distanza da università telematiche) deve essere inserita nell’ordinamento una sintesi del parere del comitato regionale. Eventuali interventi vanno attribuiti ai membri del comitato indicandone il ruolo istituzionale e non il nome e cognome. Occorre inserire, nel campo apposito, la data in cui è stato rilasciato il parere favorevole del comitato di coordinamento.

Fonti normative: D.M. 544/07, art. 8, comma 5 e allegato C; D.M. 635/16, Allegato 3.

Quadri SUA-CdS: Amministrazione / Altre informazioni / Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento e Date delibere di riferimento

B.3) Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Fin dall’applicazione del D.M. 270/04 e dei conseguenti decreti è diventato necessario istituire un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell’offerta formativa proposta, sia per instaurare una fattiva collaborazione nell’individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale in modo che possano essere spendibili a livello lavorativo. Al momento dell’istituzione di un nuovo corso di studi è, perciò, obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione deve essere inserita nell'ordinamento una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione.

Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 4.

Quadri SUA-CdS: *Qualità / Obiettivi della formazione / Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni — Istituzione del corso (Quadro A1.a) e Amministrazione / Altre informazioni / Date delibere di riferimento*

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: *Il quadro A1 è stato suddiviso in due sottoquadri. Il sottoquadro A1.a "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni — Istituzione del corso" fa parte dell'ordinamento e contiene le risultanze della consultazione al momento dell'istituzione del corso. Il sottoquadro A1.b "Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni — Consultazioni successive" non fa parte dell'ordinamento e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di eventuali consultazioni effettuate dopo l'istituzione del corso. Eventuali modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento.*

Per i corsi già esistenti nell'A.A. 15-16, il contenuto attuale del quadro A1 è riversato identico nel sottoquadro A1.a per l'a.a. 16/17, e il sottoquadro A1.b è inizialmente vuoto.

C) Obiettivi formativi specifici e descrittori di Dublino

C.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale la legge indica gli obiettivi formativi qualificanti comuni a tutti i corsi di studio della classe offerti dalle Università; richiede inoltre che siano definiti in modo specifico gli obiettivi formativi di ciascun corso di studio, in modo da passare dall'enunciazione generale della classe alla descrizione di quali sono gli obiettivi effettivi del singolo corso di studio. Gli obiettivi devono esplicitare il profilo culturale e professionale a cui il corso è finalizzato. Questo è uno dei campi più importanti di tutto l'ordinamento: è il campo in cui il corso di studio dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione.

Indicazioni: Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studio indicano quale progetto formativo si intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare, e servono (insieme al campo "Il corso di studio in breve" della SUA-CdS) per presentare il corso all'esterno. Occorre quindi che siano scritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall'altro formulazioni meramente pubblicitarie. Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi. È necessario pertanto elaborare testi mirati

allo specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere ricoperture della declaratoria della classe.

In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell'ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studi attuale, non fare una storia dell'evoluzione nel tempo del corso.

Inoltre, gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha giusto lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.

Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di certi intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo campo alla presenza di curricula all'interno del corso di studio. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. In ogni caso occorre tenere presente che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 1, comma 1, lettera m), e art. 11, comma 3, lettere a) e b).

Quadro SUA-CdS: *Qualità / Obiettivi della formazione / Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo (Quadro A4.a)*

Modifiche alla SUA-CdS 17-18: *Il quadro A4.a ora si chiama “Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo”.*

Il quadro B1 ora si chiama “Descrizione del percorso di formazione (Regolamento didattico del Corso)” ed è destinato a contenere, eventualmente allegando un file pdf o inserendo un link, le parti del Regolamento didattico del Corso di studio non già contenute negli altri quadri della SUA-CdS (per esempio: propedeuticità, obblighi di frequenza, piani di studio consigliati e loro modalità di presentazione, eccetera).

C.2) *Conoscenza e comprensione – Capacità di applicare conoscenza e comprensione*

Dopo la conferenza ministeriale di Praga (2001), un gruppo di esperti di diversi paesi ha prodotto una serie di definizioni dei processi di apprendimento, tarate sui tre cicli del Processo di Bologna, successivamente denominati *Descrittori di Dublino* («Dublin descriptors»). Si tratta di formulazioni di carattere generale, che cercano di tipizzare i risultati conseguiti in termini di apprendimento dagli studenti che ottengono un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. Descrivono quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). I primi due descrittori (“Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”) si riferiscono a conoscenze e competenze prettamente disciplinari; gli altri tre invece fanno riferimento a competenze trasversali.

Indicazioni: I descrittori relativi a “Conoscenza e comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del corso di studi che ogni studente del corso deve possedere nel momento in cui consegue il titolo. Per la precisione, il campo “Conoscenza e comprensione” si riferisce alle conoscenze disciplinari che formano il nucleo fondante del corso di studio, mentre il campo “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferisce alle competenze (il “saper fare”) disciplinari che si vuole che lo studente acquisisca nel corso di studio. Come tali, questi campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum, purché rimanga evidente la struttura unitaria del corso di studio, ed evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. È inoltre necessario indicare con quali tipologia di attività formative i risultati indicati saranno conseguiti e verificati. Infatti, quando un corso di studio si pone un obiettivo deve anche dare evidenza del fatto che ha messo in campo degli strumenti per raggiungere l’obiettivo e per verificare che l’obiettivo sia stato raggiunto. Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, insegnamenti caratterizzanti, seminari, tirocini, prova finale, ecc.) e a modalità generali di verifica (per esempio, esami, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento. Per lo stesso motivo non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici.

Per la parte relativa all’ordinamento questi campi devono essere compilati in modo sintetico e in modo da rappresentare il corso di studio nel complesso, rimandando per specificazioni ulteriori e suddivisione in aree di apprendimento ai quadri di dettaglio della SUA-CdS che non fanno parte dell’ordinamento e potranno, se ritenuto utile, essere modificati annualmente senza che ciò comporti modifiche di ordinamento (purché ovviamente le modifiche siano coerenti con quanto indicato nei quadri di sintesi).

Fonti normative: DD.MM. 16/03/07 (classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

Quadro SUA-CdS: *Qualità / Obiettivi della formazione / Risultati di apprendimento attesi*
Conoscenza e comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione –Sintesi

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: Il quadro A4.b è stato suddiviso in due sottoquadri, A4.b.1 e A4.b.2. Il sottoquadro A4.b.1, chiamato “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi”, è quello che fa parte dell’ordinamento, e consiste di due campi di testo, uno per la “Conoscenza e comprensione” e l’altro per le “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, in cui sono descritti in maniera sintetica i risultati attesi disciplinari, facendo riferimento alle attività formative ma non ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di studi nel suo complesso senza suddivisione formale in aree di apprendimento..

Il sottoquadro A4.b.2, chiamato “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio” corrisponde esattamente al precedente quadro A4.b, compresa la possibilità di suddividere in varie aree di apprendimento e di fare riferimento agli specifici insegnamenti, e non è considerato parte dell’ordinamento didattico.

I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il quadro A4.b.1 (per l’ordinamento) sia il quadro A4.b.2 (per la SUA-CdS). Per i corsi già esistenti, il contenuto del quadro A4.b per l’A.A. 15/16 è riversato identico nel quadro A4.b.2 dell’A.A. 16/17, e il quadro A4.b.1 è inizialmente vuoto. Il quadro A4.b.1 dovrà essere necessariamente compilato dai corsi di studio che richiedono modifiche di ordinamento, di qualsiasi natura. Modifiche effettuate unicamente al quadro A4.b.2 non costituiscono modifica di ordinamento (purché siano coerenti con il resto dell’ordinamento).

C.3) *Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento*

Come indicato nel punto C.2, i descrittori di Dublino servono a indicare quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). In particolare, gli ultimi tre descrittori (“Autonomia di giudizio”, “Abilità comunicative”, “Capacità di apprendimento”) fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studi.

Indicazioni: Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologico e pedagogico di ogni descrittore, cercando però di evitare mere affermazioni di principio e di mantenere un collegamento evidente con le specificità del corso di studio. In particolare, per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico corso di studio, per dare evidenza che il corso di studio, dopo aver dichiarato un obiettivo, abbia messo in campo strumenti per raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento. Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento didattico non deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica.

Fonti normative: DD.MM. 16/03/07 (classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7

Quadro SUA-CdS: *Qualità / Obiettivi della formazione / Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento (Quadro A4.c)*

D) Ingresso e uscita

D.1) *Conoscenze richieste per l'accesso*

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e un'adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studio e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici.

Le conoscenze indispensabili per poter intraprendere il percorso formativo, le modalità per la loro verifica e quelle per colmare eventuali lacune sono differenti per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale; le tratteremo quindi separatamente.

D.1.1) Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. L'adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Indicazioni: Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo "Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo." Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell'ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studio, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l'accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS, non fanno parte dell'ordinamento, e possono essere modificate autonomamente anche annualmente dagli atenei.

Fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche (si veda il punto E.13); se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Il possesso e la relativa verifica di tali competenze è obbligatoria per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 6, comma 1.

Quadro SUA-CdS: *Qualità / Obiettivi della formazione / Requisiti di ammissione / Conoscenze richieste per l'accesso (Quadro A3.a)*

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: Il quadro A3 è stato suddiviso in due sottoquadri, A3.a e A3.b. Il sottoquadro A3.a, chiamato “Conoscenze richieste per l’accesso”, comprende la parte relativa all’ordinamento: titoli di studio, conoscenze richieste per l’accesso e richiamo (anche solo sommario) della verifica della preparazione iniziale e dell’assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi.

Il sottoquadro A3.b, chiamato “Modalità di ammissione”, comprende invece la parte relativa al regolamento del corso di studio: modalità di verifica del possesso delle conoscenze iniziali, modalità di ammissione al corso in caso di corso a numero programmato, tipologia e modalità di assegnazione e di soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi. Modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento.

I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il sottoquadro A3.a (per l’ordinamento) sia il sottoquadro A3.b (per la SUA-CdS). Per i corsi già esistenti, il contenuto del quadro A3 per l’A.A. 15/16 è riversato identico nel quadro A3.a dell’A.A. 16/17, e il quadro A3.b è inizialmente vuoto. Gli Atenei possono intervenire sul sottoquadro A3.b senza che si tratti di modifica di ordinamento, purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A3.a (e con il resto dell’ordinamento). Modifiche effettuate al sottoquadro A3.a invece costituiscono modifica di ordinamento.

D.1.2) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre devono essere stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono in ogni caso il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. È consentita l’individuazione di percorsi all’interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.

Indicazioni: I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (riferendosi non solo alle classi di Laurea del D.M. 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti – per esempio quelli del D.M. 509/99), e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.

Nell’ordinamento occorre indicare almeno una tipologia di requisiti curriculari (classe di laurea o CFU in determinati settori o una combinazione di entrambi) che consentano l’accesso alla verifica della personale preparazione; eventuali altre tipologie possono essere indicate nel regolamento didattico del corso di studio e riportate nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS, che non fa parte dell’ordinamento.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L’ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel sottoquadro A3.b della

SUA-CdS, e possono essere modificati anche annualmente dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano “lettere motivazionali” o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche (si veda il punto D.2.2); se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Il possesso di tali competenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall’italiano.

Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 6, comma 2, e D.M. 16/03/07 (classi di laurea magistrale), art.6, commi 1 e 2.

Quadro SUA-CdS: Qualità / Obiettivi della formazione / Requisiti di ammissione / Conoscenze richieste per l’accesso (Quadro A3.a)

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: Il quadro A3 è stato suddiviso in due sottoquadri, A3.a e A3.b. Il sottoquadro A3.a, chiamato “Conoscenze richieste per l’accesso”, comprende la parte relativa all’ordinamento: titoli richiesti per l’accesso, indicazione (almeno una tipologia) dei requisiti curriculari e richiamo (anche solo sommario) della verifica della personale preparazione.

Il sottoquadro A3.b, chiamato “Modalità di ammissione”, comprende invece la parte relativa al regolamento del corso di studio: dettagli sui requisiti curriculari e sulla modalità di verifica della personale preparazione, modalità di ammissione al corso in caso di corso a numero programmato, indicazione di eventuali percorsi dipendenti dalla personale preparazione o dai requisiti curriculari soddisfatti. Modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento.

I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il sottoquadro A3.a (per l’ordinamento) sia il sottoquadro A3.b (per la SUA-CdS). Per i corsi già esistenti, il contenuto del quadro A3 per l’A.A. 15/16 è riversato identico nel quadro A3.a dell’A.A. 16/17, e il quadro A3.b è inizialmente vuoto. Gli Atenei possono intervenire sul sottoquadro A3.b senza che si tratti di modifica di ordinamento, purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A3.a (e con il resto dell’ordinamento). Modifiche effettuate al sottoquadro A3.a invece costituiscono modifica di ordinamento.

D.2) Caratteristiche della prova finale

La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto l’ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera consona al livello di laurea, e attribuirvi un congruo numero di crediti.

Indicazioni: È necessario che ci sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale dell’ordinamento (obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), quanto dichiarato nella descrizione della prova finale e il numero di crediti indicato per la prova stessa. In particolare, il numero di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità.

Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.

In caso parte dello svolgimento della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell'ordinamento, in modo da giustificare un'eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale.

L'ordinamento deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale; le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale, indicazioni operative, eventuali esemplificazioni e liste di tesi precedenti, non facendo parte dell'ordinamento, devono essere inserite nell'apposito sottoquadro A5.b della SUA-CdS.

Fonti normative: D.M.270/04, art. 11 comma 3, lettera d), e comma 5; D.M. 26/07/07 (linee guida) All. 1, punto 3, lettera i).

Quadro SUA-CdS: *Qualità / Obiettivi della formazione / Prova finale / Caratteristiche della prova finale (Quadro A5.a)*

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: *Il quadro A5 è stato suddiviso in due sottoquadri, A5.a e A5.b. Il sottoquadro A5.a, chiamato "Caratteristiche della prova finale", comprende la parte relativa all'ordinamento: indicazione generale della struttura e delle finalità della prova.*

Il sottoquadro A5.b, chiamato "Modalità di svolgimento della prova finale", comprende invece la parte relativa al regolamento del corso di studio: indicazioni operative, struttura della commissione, modalità di attribuzione del voto finale, eventuali liste di tesi precedenti, eccetera. Modifiche a questo sottoquadro non costituiscono modifiche di ordinamento.

I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il sottoquadro A5.a (per l'ordinamento) sia il sottoquadro A5.b (per la SUA-CdS). Per i corsi già esistenti, il contenuto del quadro A5 per l'A.A. 15/16 è riversato identico nel quadro A5.a dell'A.A. 16/17, e il quadro A5.b è inizialmente vuoto. Gli Atenei possono intervenire sul sottoquadro A5.b senza che si tratti di una modifica di ordinamento, purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del sottoquadro A5.a (e con il resto dell'ordinamento). Modifiche effettuate al sottoquadro A5.a invece costituiscono modifica di ordinamento.

D.3) *Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati*

La legislazione prevede che gli ordinamenti didattici individuino gli sbocchi professionali previsti per ciascun corso di studio, in maniera coerente con i risultati della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Indicazioni: Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l'analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studio, con i risultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studio. Inoltre

il contenuto di questi quadri svolge una funzione di comunicazione verso l'esterno; di conseguenza dovranno essere scritti in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti e alle loro famiglie e anche ai potenziali datori di lavoro.

Nella stesura del profilo professionale, conviene iniziare dall'elencazione delle prevalenti figure professionali che il corso di studio si pone l'obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo nei corsi di studio che appartengono a quelle specifiche classi i cui obiettivi formativi sono conformi alla figura professionale. In ogni caso è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l'accesso alla professione (superamento dell'esame di stato, iscrizione all'albo professionale, ecc.) evitando di generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte.

Il profilo professionale è poi descritto attraverso i due campi "funzione in un contesto di lavoro" e "competenze associate alla funzione". Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. In questo campo è anche possibile indicare, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc.

Nel campo "competenze associate alla funzione" sono da indicare l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studio, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale. Non si tratta dunque di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studio, ma di definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che il laureato si prevede sarà chiamato a svolgere.

Relativamente al campo degli "sbocchi occupazionali", è innanzitutto utile chiarire che con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in cui il laureato eserciterà prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.). In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studio fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.

Inoltre:

- la prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea triennale (rispettivamente, per una laurea magistrale);
- non è possibile indicare come sbocco occupazionale l'insegnamento nelle scuole secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è possibile però inserire la frase "I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario";
- non possono essere indicati sbocchi occupazionali quali "Dirigente scolastico", "Ispettore scolastico", "Giornalisti" o altre professioni che per l'accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedono aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli;
- non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di "Docenti universitari in ...", in quanto l'ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale.

Fonti normative: DM 270/04, art. 11, comma 4; DD. MM. 16/03/07 (classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

Quadro SUA-CdS: Qualità / Obiettivi della formazione / Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Quadro A2.a)

D.4) Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

La legislazione richiede che gli sbocchi professionali siano indicati anche con riferimento al sistema delle professioni ISTAT (<http://cp2011.istat.it/>).

Indicazioni: Nella selezione delle professioni secondo le codifiche ISTAT bisogna prima di tutto verificare che la descrizione che accompagna il codice sia coerente con il progetto formativo del corso di studio. Devono essere scelte solo professioni che richiedono necessariamente conoscenze o competenze acquisite nel corso di studi, evitando di indicare professioni a cui si può accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studi. L'indicazione di un numero eccessivo di professioni ha come effetto di confondere lo studente e di rendere poco comprensibili gli obiettivi del corso di studi; è più efficace concentrarsi su poche figure professionali chiaramente correlate con gli obiettivi formativi specifici del corso. Si raccomanda inoltre di effettuare sempre una verifica sul grado di qualificazione delle specifiche figure. Per orientarsi è utile tenere come riferimento il titolo di studio che funge in genere da prerequisito per la professione indicata.

Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 "Grandi Gruppi", le professioni comprese nei grandi gruppi delle "professioni intellettuali" ("grande gruppo" 2, con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle "professioni tecniche" ("grande gruppo" 3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio universitario. Normalmente nelle lauree triennali devono essere indicate professioni tecniche del "grande gruppo" 3, con l'eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di "tecnico" si usi già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria (per esempio, perito industriale o geometra), o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Invece, le professioni del "grande gruppo" 3 non richiedono mai la laurea magistrale, che invece è usualmente richiesta dalle professioni del "grande gruppo" 2; quindi nelle lauree magistrali devono essere indicate solo professioni del "grande gruppo" 2.

Le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono esperienze e particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate.

Infine, la progettazione di un corso di studi sviluppa in generale obiettivi formativi specifici che portano alla definizione di figure professionali spesso non determinabili in modo univoco e assoluto e non riconducibili facilmente alla classificazione ISTAT. Pertanto, se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studi e di mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo "Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati".

Fonti normative: DM 270/04, art. 11, comma 4; DD. MM. 16/03/07 (classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7.

Quadro SUA-CdS: Qualità / Obiettivi della formazione / Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) (Quadro A2.b)

E) Tabella delle attività formative

E.1) *Parcellizzazione degli insegnamenti*

Il legislatore vuole evitare che un corso di studio contenga un numero eccessivo di attività formative diverse, per non aumentare oltre il dovuto il carico di lavoro degli studenti. Per questo motivo ha messo un limite massimo al numero di esami (relativi alle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative) che un corso di studio può avere, e ha determinato una dimensione minima (in crediti) per ciascun modulo di ciascuna attività formativa di base, caratterizzante e affine o integrativa. Per l'esattezza ha stabilito che:

- a ciascun modulo di un'attività formativa di base o caratterizzante corrispondano non meno di 6 crediti;
- a ciascun modulo di un'attività formativa affine o integrativa corrispondano non meno di 5 crediti.

Il legislatore ha anche previsto alcune eccezioni. Tale limitazione sul numero di crediti infatti non si applica:

- nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie;
- negli ambiti in cui il valore minimo previsto dalla classe è maggiore di 0 ma minore di 6;
- nei corsi di studio interateneo con un ateneo straniero che prevedono il rilascio di un titolo doppio, multiplo o congiunto;
- nei corsi di studio selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma "Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata chiave 1" (o corsi di laurea o laurea magistrale che avevano ricevuto un simile cofinanziamento all'interno del programma "Erasmus mundus") fino al termine della partecipazione a detto programma.

Inoltre, ciascun ateneo, con delibera motivata dell'organo competente (usualmente il Senato Accademico), può ammettere per determinati corsi di studio che ad attività formative (o loro moduli coordinati) di base o caratterizzanti corrispondano 5 crediti, e che ad attività affini o integrative (o loro moduli coordinati) corrispondano meno di 5 crediti.

Indicazioni: Tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun ambito di base o caratterizzante dev'essere 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo dev'essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell'organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività di base o nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera.

Analogamente, tranne nei casi eccezionali sopra ricordati, il numero minimo di crediti di ciascun gruppo (ove previsti) di attività affini o integrative dev'essere 0 o almeno 5. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo dev'essere almeno 5. Il valore di 5 può essere abbassato a seguito di delibera dell'organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività affini o integrative gli estremi della delibera.

Fonti normative: *D.M. 6/19, Allegato A.*

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base, caratterizzanti, affini e relative note.*

E.2) *Realizzabilità complessiva della tabella (massimi e minimi)*

Per permettere una giusta flessibilità nella costruzione di curricula all'interno di un corso di studio, nell'ordinamento a ciascun ambito (o gruppo di attività formative) è possibile assegnare un intervallo di crediti che variano da un minimo a un massimo. In fase di preparazione della didattica programmata, a ciascun ambito in ciascun curriculum dovrà poi corrispondere un determinato numero intero di crediti; tuttavia curricula diversi possono assegnare allo stesso ambito numeri diversi di crediti, purché contenuti negli intervalli indicati in ordinamento e purché la somma totale dei crediti coincida esattamente con il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo (180 per le lauree, 120 per le lauree magistrali biennali e, rispettivamente, 300 o 360 per le lauree magistrali a ciclo unico da 5 o 6 anni).

Quest'ultima osservazione ha due conseguenze immediate sulla scrittura degli ordinamenti:

- la somma dei minimi degli intervalli dev'essere minore o uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo — e s'intende che se la somma dei minimi è esattamente uguale al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo allora in tutti gli ambiti il massimo deve coincidere con il minimo, cioè i crediti di ciascun ambito devono essere fissati senza possibilità di variazione;
- la somma del massimo di un intervallo in un ambito (o gruppo di attività formative) con i minimi delle altre attività formative non può superare il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo, in quanto altrimenti quel massimo non sarebbe mai realizzabile in alcun percorso all'interno di quel corso di studio.

Indicazioni: Nella progettazione di un corso di studi, conviene definire preventivamente quali sono i *curricula* (la didattica programmata) che si intende offrire, e solo dopo definire gli intervalli da inserire in ordinamento, in modo da poter essere sicuri che l'ordinamento permetta di contenere il progetto formativo voluto, evitando percorsi irrealizzabili.

Se l'ordinamento contiene degli intervalli di crediti, occorre verificare che sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo.

Infine, se si modifica un ordinamento aumentando un minimo o un massimo in un intervallo, bisogna verificare che la condizione precedente continui a essere soddisfatta.

Un modo per effettuare queste verifiche consiste nel controllare che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se in una laurea triennale X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore agli 8 crediti ($180-172=8$).

Nell'applicare questa regola bisogna però fare attenzione che in alcuni casi la somma dei minimi degli ambiti delle attività di base (o delle attività caratterizzanti o delle attività affini) è minore del minimo (di legge o assegnato dall'Ateneo) di crediti delle attività di base (o caratterizzanti o affini) considerate nel loro complesso. Se ciò accade, prima di effettuare la suddetta verifica, all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di tali attività bisogna sottrarre la differenza fra il minimo assegnato a tali attività nel loro complesso e la somma dei minimi degli ambiti in quelle attività. Continuando con l'esempio precedente, se la somma dei minimi negli ambiti delle attività di base nella laurea triennale X è 40, ma il numero minimo di crediti assegnato alle attività di base nel loro complesso è 45, allora all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di base va sottratto 5 (ossia $45-40$), per cui un intervallo di ampiezza originale 12 (e quindi apparentemente non realizzabile) va considerato di ampiezza 7 ($12-5=7$), e quindi realizzabile.

Fonti normative: DM 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 2 dei DD. MM. 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale).

Quadri SUA-CdS: Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base, caratterizzanti, affini, altre attività e riepilogo CFU.

E.3) Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle attività)

Nell'utilizzare gli intervalli di crediti bisogna fare attenzione a non rendere eccessivamente indeterminato il percorso formativo, evitando di usare intervalli così ampi da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. Eventuali eccezioni, per esempio dovute a *curricula* che si differenziano per la prevalenza di specifici ambiti di attività caratterizzanti, sono ammissibili, ma devono essere validamente motivate nelle note alle relative attività formative, con argomentazioni chiaramente rispecchiate nella descrizione degli obiettivi formativi specifici e del percorso formativo. Inoltre si ricorda che è possibile indicare un numero minimo di crediti riservato al complesso di una tipologia di attività maggiore della somma dei minimi degli ambiti di quella attività.

Indicazioni: Di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Una tipica eccezione è il caso di corsi di studio contenenti *curricula* concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In tal caso è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti. Altre eccezioni devono essere fortemente motivate con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.

Fonti normative: DM 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 2 dei DD.MM. 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale).

Quadri SUA-CdS: Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base, caratterizzanti, affini, altre attività e relative note.

E.4) Coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali

La tabella delle attività formative è la parte dell'ordinamento in cui si esplicita come si vogliono raggiungere gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, e come si vogliono preparare gli studenti a inserirsi negli sbocchi professionali previsti per il corso di studio. Occorre quindi che ci sia un'esplicita corrispondenza fra quanto dichiarato nella parte testuale dell'ordinamento (compresa la denominazione del corso) e i settori scientifico-disciplinari inseriti nella tabella delle attività formative e il numero di crediti a essi assegnati.

Indicazioni: Nel preparare la tabella delle attività formative occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studi, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo. In caso dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un

curriculum ma non per altri curricula, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.

Analogamente, occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per preparare agli sbocchi professionali indicati, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo. In particolare, se uno sbocco professionale richiede una preparazione specifica in certi settori, a quei settori deve essere attribuito un numero significativo di crediti. Se curricula diversi preparano a figure professionali diverse, questo deve essere indicato nella parte dell'ordinamento relativa agli sbocchi professionali, e in tal caso la tabella delle attività formative può riflettere questa situazione tramite l'uso di intervalli di crediti.

Fonti normative: DD. MM. 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale); D.M. 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, parte 3, lettera a).

Quadri SUA-CdS: Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base, caratterizzanti, affini, altre attività e relative note.

E.5) Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti dalla classe

I **DD.MM. 635/16 e 6/19** hanno introdotto la possibilità, per un numero limitato di nuovi corsi di studio, di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalla tabella della classe del corso di studio, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale sentito il CUN. Sono comunque esclusi da questa possibilità i corsi di studio interclasse e i corsi di studio afferenti alle seguenti classi: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Scienze della difesa e sicurezza, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMG/01 Giurisprudenza, LMR/02 Restauro, LM/DS Scienze della difesa e Sicurezza.

Indicazioni: L'introduzione di questi settori dev'essere chiaramente motivata, nelle note alle attività di base o caratterizzanti, facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del corso di studio (in particolare alla sua eventuale natura **a orientamento professionale** ai sensi dell'art. 8, comma 2 del **D.M. 6/19**) che rendono indispensabile l'introduzione di tali settori fra le attività di base o caratterizzanti e non fra le attività affini o integrative. Inoltre, in ciascun ambito in cui si prevede l'inserimento di nuovi settori è necessario indicare l'intervallo di crediti che si vogliono dedicare ai settori previsti dalla classe in quell'ambito, in modo da garantire il mantenimento all'interno del corso dei settori necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe.

In ogni caso, per ciascun per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe; e ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

Infine, questa possibilità è offerta solo ai nuovi corsi di studio; per usufruirne in un corso già attivato occorre che tale corso venga presentato come corso di studio di nuova istituzione, seguendo le procedure relative.

Fonti normative: D.M. 635/16, art. 6, comma 2; **D.M. 6/19, art. 8, comma 1.**

Quadri SUA-CdS: Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base, caratterizzanti, e relative note.

Modifiche alla SUA-CdS 17-18: Negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti delle classi in cui è possibile usufruire di tale facoltà sarà possibile, per i nuovi corsi di studio, inserire nuovi settori oltre a quelli previsti dalla classe, e sarà necessario indicare l'intervallo di crediti sia per l'intero ambito sia per il gruppo dei settori previsti dalla classe.

E.6) Corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale

Per facilitare l'istituzione di corsi di laurea triennale direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, in via sperimentale ciascun Ateneo può proporre l'attivazione di al massimo un corso di laurea (*anche in aggiunta al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 5 del D.M. 6/19*) caratterizzato da un percorso formativo in stretta collaborazione con il mercato del lavoro. Tale corso dev'essere erogato in modalità convenzionale, prevedere una programmazione locale degli accessi entro il limite massimo di 50 studenti, e assicurare, tramite convenzioni con *imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi od ordini professionali*, lo svolgimento da 50 a 60 crediti di tirocinio curriculare.

Indicazioni: Le convenzioni che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curricolari per il corretto numero di crediti devono essere già disponibili al momento di accreditamento iniziale del corso di studi, e fanno parte dell'ordinamento. Inoltre, questi corsi possono avvalersi della facoltà di inserire nelle attività di base o caratterizzanti dei settori non previsti dalla classe (si veda il punto precedente) e, nel regolamento didattico e nell'offerta didattica programmata, attribuire tutti o parte dei crediti di tirocinio alle attività di base o caratterizzanti (si veda il punto E.13).

Fonti normative: *D.M. 6/19, art. 8.*

Quadro SUA-CdS: Amministrazione / Attività formative ordinamento didattico / Convenzioni *con imprese, collegi od ordini professionali*

Modifiche alla SUA-CdS 18-19: L'indicazione dell'orientamento professionale del corso dev'essere indicata nella Gestione schede SUA. Le convenzioni con *imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi od ordini professionali* che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curricolari devono essere inserite nel quadro Amministrazione / Attività formative ordinamento didattico / Convenzioni con *imprese, collegi od ordini professionali*.

E.7) Presenza di tutti i settori MAT o FIS nelle attività di base della classe di laurea

Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01-MAT/09 (rispettivamente, FIS/01-FIS/08) sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche, come indicato nelle declaratorie dei settori stessi. In particolare, in questo caso un docente afferente a un qualsiasi settore MAT (rispettivamente, FIS) responsabile in quel corso di laurea di un'attività formativa in un qualsiasi settore MAT (rispettivamente, FIS), anche diverso dal proprio, può essere indicato come docente di riferimento per il corso di laurea.

Indicazioni: Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01-MAT/09 (rispettivamente, FIS/01-FIS/08) sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, tali settori devono essere tutti inseriti nelle attività formative di base di ogni corso di laurea in quella classe.

Fonti normative: *D.M. 6/19, Allegato A.*

Quadro SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base.*

E.8) Presenza di almeno tre ambiti nella attività caratterizzanti della classe di laurea

Qualora nella classe del corso di studio siano indicati per le attività formative caratterizzanti più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, per realizzare gli obiettivi formativi della classe è necessario che sia riservato un numero adeguato di crediti ad almeno tre di questi ambiti.

Indicazioni: Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, occorre che sia assegnato un numero minimo maggiore di zero di crediti ad almeno tre ambiti delle attività caratterizzanti.

Fonti normative: DD. MM. 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale), art. 3, comma 3.

Quadro SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività caratterizzanti.*

E.9) Equilibrio fra crediti assegnati alle attività affini e crediti assegnati alle attività caratterizzanti

La norma prevede che ciascun corso di studio assegni un numero congruo di crediti (almeno 18 per le lauree, almeno 12 per le lauree magistrali) ad attività formative affini o integrative, in modo da assicurare che allo studente sia offerta una formazione culturalmente ampia, che tenga presente anche le culture di contesto e la formazione interdisciplinare. D'altra parte, la parte sostanziale del corso di studio è contenuta nelle attività caratterizzanti; di conseguenza, non è usualmente corretto destinare alle attività affini o integrative più crediti di quanti siano destinati alle attività caratterizzanti.

Indicazioni: Alle attività formative affini o integrative devono essere destinati almeno 18 crediti nei corsi di laurea, e almeno 12 crediti nei corsi di laurea magistrale. Inoltre, il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni sono possibili ma devono essere fortemente motivate facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi. In particolare, corsi di laurea triennale a orientamento professionale possono eccepire a questa indicazione.

Fonti normative: DM 270/04, art. 10, comma 5, lettera b); DD.MM. 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale), art. 3, comma 4; *D.M. 6/19*, art. 8, comma 2.

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività caratterizzanti, affini e relative note*

E.10) *Settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini*

La normativa permette l'indicazione nelle attività affini o integrative di settori scientifico-disciplinari indicati nella classe del corso di studio fra le attività di base o caratterizzanti; tale indicazione dev'essere però esplicitamente motivata, e occorre evitare che le attività affini o integrative si riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, disattendendo il significato a loro dato dal legislatore.

Indicazioni: Di norma conviene evitare, soprattutto nei corsi di laurea triennali, l'inserimento nelle attività affini o integrative di settori presenti fra le attività di base o caratterizzanti della classe del corso di studio; soprattutto occorre se possibile evitare l'inserimento di settori già inseriti nelle attività di base o caratterizzanti dell'ordinamento del corso di studio. In caso non sia possibile evitarlo, è indispensabile motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori già inseriti nell'ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. Le motivazioni devono in particolare indicare perché le attività formative che si intendono attivare in quel settore non possono essere considerate caratterizzanti. Principalmente nei corsi di laurea magistrale, è possibile segnalare la presenza di settori che sono caratterizzanti per alcuni curricula mentre sono integrativi per altri curricula; occorre però limitare il numero di crediti assegnati per questo scopo, perché potrebbe essere possibile raggiungere lo stesso obiettivo utilizzando gli intervalli di crediti nelle attività caratterizzanti. In ogni caso, se nelle attività affini o integrative compaiono settori già inseriti nell'ordinamento fra le attività di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano anche settori che non lo sono, e che nelle note alle attività affini sia inserita la frase "Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa programmata saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti."

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera b); D.M. 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, parte 2, chiarimenti all'art. 3 comma 4 dei DD. MM. 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale).

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base, caratterizzanti, affini e relative note.*

E.11) *Numero e tipologia di SSD indicati fra le attività affini o integrative*

Le attività affini o integrative servono ad ampliare l'alveo delle discipline con cui mettere in contatto lo studente durante il corso di studi; non bisogna però dimenticare che tali attività devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e con il percorso formativo del corso. Di conseguenza, benché la normativa non limiti esplicitamente il numero o la tipologia dei settori scientifico-disciplinari inseribili fra le attività affini o integrative, occorre comunque che sia chiara la relazione fra i settori inseriti e gli obiettivi formativi del corso di studi. Viceversa, se uno o più settori si ritengono indispensabili per la preparazione di qualsiasi studente del corso, è conveniente separare questi settori dagli altri usando la possibilità di creare, all'interno delle attività affini o integrative, dei gruppi di settori a cui attribuire crediti.

Indicazioni: I settori scientifico-disciplinari inseriti nelle attività affini o integrative devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi. Inoltre, di norma occorre evitare di avere liste troppo lunghe di settori scientifico-disciplinari, in modo da non introdurre un'eccessiva indeterminatezza nel percorso formativo. Nel caso in cui *curricula* diversi richiedano settori affini

diversi, si consiglia di evidenziarlo creando, all'interno delle attività affini o integrative, dei gruppi di settori a cui attribuire intervalli di crediti. La creazione dei gruppi di settori può essere utile anche per evidenziare l'esistenza di attività affini (per esempio di carattere linguistico o informatico) obbligatorie per tutti gli studenti, indicando esplicitamente il numero di crediti obbligatoriamente destinati a questo specifico settore. Viceversa, i gruppi possono essere utili anche per mostrare quando il percorso formativo prevede che lo studente effettui delle scelte in diverse rose di insegnamenti in settori non di base o caratterizzanti.

La nuova normativa riguardante la formazione insegnanti prevede, per la partecipazione al concorso per l'accesso *all'insegnamento*, l'acquisizione di 24 CFU in materie antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Corsi di studio che vogliano permettere ai loro studenti l'acquisizione di almeno parte di questi 24 CFU all'interno del percorso curriculare possono inserire fra gli affini o integrativi opportuni settori M-PED, M-PSI o M-DEA o altri relativi alle metodologie e tecnologie didattiche, indicando nelle note alle attività affini o integrative come motivazione la preparazione all'insegnamento.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera b); D.Lgs. 59/17; D.M. 616/17; *l. 145/18, comma 792.*

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività affini e relative note.*

E.12) *Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente*

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree e di 8 CFU per le lauree magistrali. La norma tutela altresì l'autonomia della scelta da parte degli studenti ai quali è data libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle attività di base e caratterizzanti.

Indicazioni: Giacché non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare relativamente all'autonomia degli studenti per quanto riguarda la programmazione delle attività a scelta (si veda anche il punto E.11), per evitare di perdere la coerenza del progetto formativo si raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali. Le lauree magistrali che vogliano permettere ai propri studenti l'acquisizione curriculare di almeno parte dei 24 CFU in materie antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche richiesti per l'accesso *all'insegnamento* possono avere fino a 18 CFU di crediti assegnati alle attività a scelta dello studente, indicando questa motivazione nelle note alle altre attività. Eventuali altre eccezioni devono essere fortemente motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi, oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con atenei stranieri. In particolare, le attività a scelta dello studente non devono essere usate per attività che lo studente deve obbligatoriamente scegliere all'interno di liste predeterminate di insegnamenti, per esempio legate a curricula; tali attività devono essere invece inserite fra le attività affini o fra le attività caratterizzanti, usando ove necessario gli intervalli di crediti o (per le attività affini) la creazione di gruppi di settori.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera a); D.M. 16/3/07 (classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 5; D.M. 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera n); D.Lgs. 59/17; D.M. 616/17; *l. 145/18, comma 792.*

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Altre attività e relative note.*

E.13) *Tipologia di attività a scelta dello studente*

La norma stabilisce che l'unico vincolo posto alle attività formative autonomamente scelte dallo studente sia la coerenza con il progetto formativo, laddove per attività formativa si intende, come stabilito dalla norma, ogni attività organizzata o prevista dagli Atenei che assicuri la formazione culturale e professionale degli studenti. I regolamenti didattici di Ateneo devono assicurare la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti. Il complesso delle disposizioni normative in merito alle attività a scelta dello studente è inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione,

Indicazioni: Si raccomanda di consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il corso di studi può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso; in particolare possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 1, comma 1, lettera o) e comma 5, lettera a); DD. MM. 16/3/07 (classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 5; D.M. 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera n).

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Altre attività e relative note.*

E.14) *Numero di crediti attribuiti alla prova finale*

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere anche attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. In particolare, riconosce alla prova finale della laurea il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza tuttavia richiederne una particolare originalità; la prova finale della laurea magistrale deve invece prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Indicazioni: I CFU attribuiti alla prova finale devono essere misurati sul tempo effettivamente necessario alla sua preparazione; in particolare, alla prova finale di una laurea magistrale devono essere attribuiti un numero di CFU notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale di una laurea. Inoltre occorre che il numero di CFU indicato per la prova finale sia congruo al ruolo formativo assegnatole negli obiettivi formativi. In particolare, il numero di CFU per la prova finale

di un corso di laurea di norma non deve essere inferiore a 3; alla prova finale di una laurea magistrale andrà invece attribuito un numero di CFU notevolmente superiore.

In caso parte del lavoro di preparazione della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, è possibile attribuire a quest'ultima attività parte dei crediti che sarebbero stati altrimenti attribuiti alla prova finale. Questo dev'essere però esplicitamente indicato nella descrizione della prova finale (si veda il punto D.3) e nelle note alle altre attività.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera c) e art 11, comma 3, lettera d) e comma 5; D.M. 26/07/07 (linee guida), Allegato 1, punto 3, lettera i).

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Altre attività e relative note.*

E.15) *Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico*

Per conseguire la laurea lo studente deve conoscere obbligatoriamente una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana.

Indicazioni: È necessario prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", un congruo numero di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea. Questo può essere evitato inserendo nelle attività di base, caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa, occorre indicare che tali competenze linguistiche siano fra quelle richieste per l'accesso (si veda il punto D.1.1).

Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua straniera diversa dall'italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso; in tal caso non è necessario assegnare crediti nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", ma è opportuno inserire un intervallo di crediti nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

Fonti normative: D.M. 270/04, art.7, comma 1, e art. 10, comma 5, lettera c).

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività di base, caratterizzanti, affini, altre attività e relative note.*

E.16) *Conoscenza di una lingua europea oltre l'italiano nelle lauree magistrali non a ciclo unico*

In molte classi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti della classe stabiliscono che i laureati magistrali debbano conoscere una lingua dell'Unione Europea in maniera più approfondita di quanto previsto per i laureati. Tali classi si riconoscono per la presenza fra gli obiettivi formativi qualificanti della frase *"I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari"*, o di una frase analoga.

Indicazioni: Per le lauree magistrali in tali classi è necessario prevedere nella tabella delle attività

formative un numero di CFU congruo ad acquisire, prima del conseguimento della laurea magistrale, tali competenze linguistiche, equiparabili al livello B2. Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività, nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" oppure inserendo nelle attività caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa è necessario dichiarare che tali competenze (livello B2) sono richieste tra i requisiti d'accesso (si veda il punto D.1.2). È possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto. Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente dagli studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un'adeguata attribuzione di crediti formativi universitari, che si ricorda sono una misura del lavoro complessivo dello studente. Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate per poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso; in tal caso è anche opportuno inserire un intervallo di crediti nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera d) e D.M. 16/03/07 (classi di laurea magistrale).

Quadri SUA-CdS: Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività caratterizzanti, affini, altre attività e relative note.

E.17) Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere ulteriori attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Indicazioni: L'attribuzione dei crediti alle ulteriori attività formative dev'essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi. Per esempio, se negli obiettivi formativi è dichiarata l'acquisizione di abilità informatiche da parte degli studenti, allora nella tabella delle attività formative devono essere attribuiti crediti all'ambito "Abilità informatiche e telematiche", oppure dev'essere inserito nelle attività di base, caratterizzanti o affini uno almeno fra i settori INF/01 e ING-INF/05, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). Analogamente, se negli obiettivi formativi sono menzionate attività di stage o tirocinio, a tali attività deve essere attribuito un numero di crediti congruo con quanto indicato nel resto dell'ordinamento.

Almeno 1 credito dev'essere assegnato alle ulteriori attività formative. È possibile indicare solo un numero minimo di crediti all'intero insieme di tali attività senza specificare a livello di ordinamento come saranno distribuiti fra le varie tipologie (ma tale specificazione dovrà comunque essere inserita per ciascun curriculum nel regolamento didattico del corso di studio e nella offerta didattica programmata), purché tale numero non sia talmente elevato (superiore a 6) da rendere indeterminata la struttura del percorso.

Si segnala che le attività “per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell’università, mentre tale limitazione non si applica ai “tirocini formativi e di orientamento”. Di conseguenza si consiglia di usare quest’ultima tipologia in caso si ritenga di poter avere anche tirocini interni all’università.

I corsi di laurea a orientamento professionale devono necessariamente avere almeno 50 CFU e non più di 60 CFU dedicati a tirocini effettuati tramite convenzioni con *imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi od ordini professionali*, anche con riferimento ad attività di base o caratterizzanti. Nell’ordinamento il numero di crediti (o l’intervallo di crediti) attribuito a questi tirocini dev’essere indicato nella voce “per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali”.

I corsi di studio nelle classi L/DS e LM/DS di Scienze della difesa e della sicurezza devono prevedere rispettivamente almeno 60 e almeno 40 CFU di “forme coordinate di addestramento e tirocinio”. Tali crediti possono essere inseriti sia nella voce “tirocini formativi e di orientamento” sia nella voce “per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali”.

Fonti normative: D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera d; D.I.761/2015; *D.M. 6/19, art. 8, comma 2.*

Quadro SUA-CdS: Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / Attività caratterizzanti, affini, altre attività e relative note

*Modifiche alla SUA-CdS 18-19: L’indicazione dell’orientamento professionale del corso dev’essere indicata nella Gestione schede SUA. Le convenzioni con gli ordini o collegi professionali che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari devono essere inserite nel quadro Amministrazione / Attività formative ordinamento didattico / Convenzioni con *imprese, collegi od ordini professionali.**

F) Corsi interclasse

La normativa prevede che, qualora l’ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’università possa istituire il corso di studio come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno (o al secondo anno per le lauree magistrali). Il corso interclasse si configura comunque come un unico corso; non è conforme allo spirito della norma l’eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all’interno di un unico contenitore, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro.

Indicazioni: La cosa principale da tenere presente progettando un corso interclasse è che si tratta di un unico corso che soddisfa i requisiti di due classi, e non di due corsi paralleli (uno per ogni classe) inseriti in uno stesso contenitore. In particolare, tutti i percorsi formativi all’interno del corso di studi devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all’ultimo anno di corso in quale classe prendere il titolo.

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l’esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere

evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.

Infine, mentre la trasformazione da interclasse a monoclasse di un corso si configura come una modifica di ordinamento, il passaggio di un corso da monoclasse a interclasse si configura come corso di nuova istituzione (in quanto si aggiunge un nuovo titolo prima non presente all'offerta formativa dell'Ateneo).

Fonti normative: DD.MM. 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale), art. 1, comma 3. D.M. 26/07/07 (linee guida), allegato 1, parte 2.1, commenti all'art. 1, comma 3.

Quadri SUA-CdS: *Amministrazione / Altre informazioni / Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse e Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico.*

Modifiche alla SUA-CdS 16-17: *La maschera di inserimento della tabella delle attività formative di un corso interclasse è stata modificata, in modo da riprodurre più fedelmente come viene progettato il percorso formativo, evidenziandone l'unitarietà, e da semplificare il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi.*

Con la nuova maschera le attività formative sono inserite, come per i corsi monoclasse, a gruppi di settori (che svolgono il ruolo degli ambiti dei corsi monoclasse) a cui sono assegnati degli intervalli di crediti. Il passaggio dall'ordinamento all'offerta didattica programmata poi avviene, come per i corsi monoclasse, sciogliendo gli intervalli assegnando, per ciascun curriculum, un numero intero ben definito di crediti a ciascun gruppo.

Nella nuova maschera le attività formative di base, caratterizzanti e affini sono quindi inserite per gruppi di settori. A ciascun gruppo di settori bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo-massimo) e, per ciascuna classe, un ambito delle attività di base, caratterizzanti o affini della classe. In particolare, tutti i settori del gruppo devono poter appartenere a uno stesso ambito in entrambe le classi. Gruppi contenenti settori che compaiono fra le attività di base o caratterizzanti in una delle due classi ma non nell'altra devono essere assegnati alle attività affini dell'altra classe. L'inserimento delle altre attività continua a essere effettuata con l'interfaccia attuale.

Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi, assegna alle attività affini e integrative l'unione dei settori indicati come affini per almeno una delle due classi, ed effettua le seguenti verifiche:

- *che i settori inseriti in un gruppo appartengano effettivamente tutti agli ambiti indicati per le due classi;*
- *che la somma dei minimi dei gruppi e delle altre attività sia minore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;*
- *che la somma dei massimi dei gruppi e delle altre attività sia maggiore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;*
- *che i requisiti di entrambe le classi siano soddisfatti.*

Con questa nuova modalità di inserimento,

- *i controlli sulla realizzabilità complessiva della tabella (punto E.2) e sull'ampiezza degli intervalli (punto E.3) devono essere effettuati sui gruppi come sono stati inseriti, e non sulle visualizzazioni separate delle due classi;*
- *il numero minimo/massimo di crediti attribuito alle attività affini è la somma dei minimi/massimi dei gruppi assegnati alle attività affini per almeno una delle due classi;*
- *in caso la somma dei minimi dei gruppi che contribuiscono a formare le attività di base (o caratterizzanti o affini) sia inferiore al minimo richiesto da una classe per quella tipologia di attività, sarà possibile indicare un valore minimo di crediti assegnati all'insieme di quei gruppi (come avviene adesso per l'insieme degli ambiti di una tipologia di attività nei corsi monoclasse) maggiore della somma dei minimi, in modo da soddisfare i requisiti della classe.*

I corsi interclasse di nuova istituzione devono essere inseriti con la nuova modalità. I corsi interclasse già istituiti che vogliono effettuare modifiche di ordinamento dovranno inserire la tabella delle attività formative con la nuova modalità, sia per l'ordinamento sia per l'offerta didattica programmata. Non è invece richiesto l'uso della nuova modalità ai corsi interclasse già istituiti che non vogliono effettuare modifiche di ordinamento.